

MOZIONE n. 55

Il Consiglio regionale

considerato:

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, stipulato in data 7 febbraio 2013;
- che tale accordo ha sancito la necessità di procedere alla certificazione di qualità di formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia - ivi compresa l'omotossicologia e l'antroposofia -. Lo stesso ha individuato criteri e requisiti minimi e uniformi riguardo la definizione di percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali discipline, il cui esercizio resta comunque riservato alle competenze individuate dall'ordinamento statale per i medici chirurghi e per gli odontoiatri, in ambito preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
- che con successivo accordo si provvede ad estendere i contenuti dell'accordo sopra menzionato anche alle professioni di medico e farmacista;

considerato ancora che:

- l'articolo 3 del suddetto Accordo, al comma 1, istituisce "gli elenchi dei professionisti esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia. Tali elenchi sono distinti per discipline";
- al comma 2, il medesimo articolo stabilisce che per la valutazione dei titoli, necessari all'iscrizione ai suddetti elenchi, gli Ordini professionali istituiscano "specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline oggetto del presente Accordo";
- successivamente l'articolo 7 al comma 3 stabilisce, per quanto concerne la procedura dell'accreditamento dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione, che "l'accreditamento è rilasciato dalla Regione in cui l'ente ha la sede legale e ha un valore nazionale";

valutato che:

- in una nota datata 25 luglio 2014, il ministero della salute afferma che "in considerazione della rilevanza dell'argomento e della mancata procedura ad hoc", sia da "prevedere la costituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione regionale costituita da esperti designati dall'Assessorato regionale alla salute, dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione, dalle Università presenti sul territorio regionale" per ciascuna delle cinque discipline normate dall'Accordo;
- l'articolo 10 dell'Accordo, intitolato "Fase transitoria", impone un'accelerazione all'azione della Giunta regionale per l'istituzione della commissione regionale. Infatti

l'articolo 10 recita: "La fase transitoria si protrae fino ai 36 mesi successivi alla data di stipula del presente Accordo";

- l'Accordo è stato firmato in data 7 febbraio 2013, pertanto sono già trascorsi quasi 20 mesi dei 36 stabiliti;

premesse che la IV Commissione ha calendarizzato la proposta di legge n. 50 "Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali" a firma dei Consiglieri Giaccone, Baricco, Chiapello, Grimaldi e Monaco.

impegna il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

affinché venga istituita la Commissione regionale in oggetto nel più breve tempo possibile.

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 3 febbraio 2015